**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 20 marzo 2020

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione**

**all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza**

**di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.**

**654). (20A01808)**

*(GU n.79 del 25-3-2020)*

 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

 della protezione civile

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in

particolare gli articoli 25, 26 e 27;

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili»;

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.

635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22

febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio

2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.

643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'

8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.

651 e n. 652 del 19 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti

di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili»;

 Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in

legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.

11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo

2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 Considerato l'evolversi della situazione emergenziale in atto;

 Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema

sanitario mediante l'istituzione di una Unita' medico-specialistica

di personale sanitario da porre a disposizione delle regioni

interessate;

 Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e

delle province autonome;

 Sentiti i Ministri della salute e degli affari regionali e delle

autonomie;

 Di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze;

 Dispone:

 Art. 1

 Costituzione di una Unita' medico-specialistica

 1. Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della

protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a

costituire una Unita' medico-specialistica a supporto delle strutture

sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L'Unita' e'

composta di un numero massimo di trecento medici scelti dal Capo del

Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche

specializzazioni ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:

 a) medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

 b) medici dipendenti da strutture sanitarie private anche non

accreditate con il Servizio sanitario nazionale;

 c) liberi professionisti anche con rapporto convenzionato con il

Servizio sanitario nazionale.

 2. La partecipazione alla predetta Unita' e' su base volontaria e i

medici individuati si rendono disponibili a prestare tale attivita'

presso i Servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta,

individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con

priorita' per quelli maggiormente in difficolta' operativa a causa

dell'emergenza. Per l'impiego nell'Unita' dei medici di cui al comma

1, lettera a), si prescinde dall'assenso del Servizio sanitario

regionale di appartenenza. Per i medici di cui alle lettere b) e c)

del medesimo comma e' richiesto, rispettivamente, il previo assenso

della struttura di appartenenza e delle strutture che si giovano del

servizio prestato in regime convenzionale.

 3. L'attivita' prestata nell'Unita' e' considerata servizio utile a

tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile

privilegia, ove possibile, l'assegnazione nei servizi sanitari delle

regioni maggiormente in difficolta' operativa a causa dell'emergenza

limitrofe a quella di provenienza del medico. Le regioni presso cui i

medici sono destinati a prestare la propria attivita' provvedono

all'alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di

viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.

 4. A ciascun medico dell'Unita' e' corrisposto, per ogni giorno di

attivita' effettivamente prestato, un premio di solidarieta'

forfettario di duecento euro, che non concorre alla formazione del

reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento della protezione

civile. Per i medici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) resta

fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente, gia' in

godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di

appartenenza.

 5. L'Unita' opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di

cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

 6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, laddove

le assicurazioni professionali dei medici non coprano l'attivita' al

di fuori della propria sede, a stipulare idonea polizza assicurativa

e professionale.

 7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere

sulle somme stanziate per l'emergenza.

 La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

 Roma, 20 marzo 2020

 Il Capo del Dipartimento: Borrelli